



COMUNE DI NOTARESCO

PROVINCIA DI TERAMO

2911

C O P I A

Prot. N. _____

li ~~30~~ MAR. 1999

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>07</u> /Reg.</p> <p>Data <u>26/03-1999</u></p>	<p>OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</p> <p>TRIBUTARIE.-</p>
---	--

L'anno millenovecentonovant anove addi ventisei del mese di marzo alle ore VENTUNO e minuti DIECI, nella sala delle adunanze aperta al pubblico, il Consiglio Comunale di Notaresco si è riunito in sessione _____ seduta di prima convocazione, previa convocazione fatta a norma di Legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano rispettivamente assenti e presenti, i Sigg.:

COGNOME E NOME	PR.	AS.	COGNOME E NOME	PR.	AS.
Candelori Natalia M.R.	X		Giacchetta Cesare	X	
Mazzagatti Dino	X		Fedele Roberto	X	
Di Marco Sibilla	X		Marziani Antonio	X	
Orgoretti Dino	X		Di Gregorio Felice		X
Capone Leo		X	Torbidone Antonio	X	
Di Giovannantonio Giacomo	X		Caporale Garibaldi	X	
Di Giulio Antonio	X		Recchiuti Livio	X	
Zippi Paolo	X		Censoni Pietro		X

Assume la presidenza il Dott. Luigi Di Sabatino, Sindaco pro-tempore, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dispone che si dia corso alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Nicola Camerra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco Presidente;

Visto l'art. 32, lett. a) della Legge 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni;

Vista la delega conferita al governo con l'art. 3, comma 149, della legge 662 del 23/12/1996 nel quale venivano riportati i principi e i criteri direttivi a cui doveva essere informata la revisione della disciplina dei tributi locali;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad oggetto: "Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in virtù del quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi";

Tenuto conto che i Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472 e 473, stabiliscono la nuova disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, relative anche ai tributi comunali;

Visto il Decreto Ministeriale dell'11/02/1997, n. 37, cioè il regolamento di attuazione recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela nonché il combinato disposto dell'art. 68 del D.P.R. del 27/03/1992 n. 287 e dell'art. 2-quater della Legge 656/94 in virtù del quale l'Amministrazione procede all'annullamento degli atti in tutte le ipotesi in cui ne riscontra l'illegittimità;

Visto lo schema di regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, predisposto dal competente ufficio;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici;

Vista la legge n. 142 dell'08/06/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 77 del 25/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997;

Visto il D.Lgs. n. 203 del 05/06/1998;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio tributi e, in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile dei servizi finanziari;

Con voti favorevoli di n 14 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;
- 2) Approvare, come approva, il "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie", costituito da n. 18 articoli, in attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- 3) Provvedere affinché copia del presente regolamento sia trasmesso entro il quinto giorno successivo all'adozione al Comitato Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità in conformità a quanto disposto dall'art. 17, commi 33 e seguenti, della legge 15/05/1997 n. 127.

* COMUNE DI NOTARESCO *
* (Provincia di Teramo) *
* Via Castello n. 6 - 64024 Notaresco *

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
(Decreto Legislativo 17/12/1997, n. 446, art. 52)

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 07 del 26/03/1999

SUMMARIO

Art. 1-Uggetto pag. 3

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2-Individuazione pag. 3

Art. 3-Regolamenti Specifici pag. 4

Art. 4-Determinazione aliquote e tariffe pag. 5

Art. 5-Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni pag. 5

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6-Forme di gestione delle entrate pag. 6

Art. 7-Soggetti responsabili della gestione pag. 7

Art. 8-Attività di verifica e controllo pag. 8

Art. 9-Attività di liquidazione delle entrate
tributarie pag. 9

Art. 10-Attività di accertamento e rettifica
delle entrate tributarie pag. 9

Art. 11-Sanzioni pag. 10

Art. 12-Autotutela pag. 10

Art. 13-Rappresentanza dell'Ente in giudizio
Conciliazione giudiziale pag. 11

Art. 14-Dilazioni di pagamento pag. 12

Art. 15-Sanzioni pag. 13

Art. 16-Forme di riscossione pag. 13

Art. 17-Vigenza pag. 14

Art. 18-Formalità pag. 14



COMUNE DI NOTARESCO

PROVINCIA DI TERAMO

C O P I A

5292

Prot. N. _____

01 011. 1999

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

30 N. _____/Reg. 31/05/1999== Data _____	OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 26/03/1999 AVENTE PER OGGETTO: " REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE" SOSPENSIVA DEL CORECO DI TERAMO " CHIARIMENTI"=
---	---

L'anno millenovecentonovant _____ **ANOVE** _____ **TRENTUNO** addi _____ del mese
 di **MAGGIO** _____ **VENTI** _____ **QUARANTA** _____ alle ore _____ e minuti _____, nella sala delle adunanze
 aperta al pubblico, il Consiglio Comunale di Notaresco si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** seduta
 di _____ convocazione, previa convocazione fatta a norma di Legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano rispettivamente assenti e presenti, i Sigg.:

COGNOME E NOME	PR.	AS.	COGNOME E NOME	PR.	AS.
Candelori Natalia M.R.		X	Giacchetta Cesare		X
Mazzagatti Dino	X		Fedele Roberto	X	
Di Marco Sibilla	X		Marziani Antonio	X	
Orgoretto Dino	X		Di Gregorio Felice		X
Capone Leo	X		Torbidone Antonio		X
Di Giovannantonio Giacomo	X		Caporale Garibaldi	X	
Di Giulio Antonio	X		Recchiuti Livio	X	
Zippi Paolo	X		Censoni Pietro		X

Assume la presidenza il Dott. Luigi Di Sabatino, Sindaco pro-tempore, il quale riconosce la legalità dell'adunanza, dispone che si dia corso alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Nicola Camarra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera consiliare n.7 del 26/03/99
avente per oggetto: "Regolamento generale delle entrate
tributarie";

Vista la sospensiva prot. n.540/I dell'8/04/99 del
Coreco di Teramo con la seguente motivazione: "Come si
concilia l'art.5 2° comma del regolamento con l'art.4 1°
comma delle disposizioni sulla legge in generale" e con
invito all'Ente a fornire i chiarimenti;

Considerato necessario provvedere alla modifica
del comma in questione;

Con voto favorevole n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Modificare il 2° comma dell'art.5 del regolamento
generale delle Entrate Tributarie alla luce di quanto
richiesto dal Coreco di Teramo in sede di sospensiva come
segue:

a) cancellare, dopo la parola applicabili la parola
"soltanto"

b) - alla fine del comma, dopo la parola consiliare,
aggiungere "con la sola eccezione del caso in cui la
previsione di legge abbia carattere imperativo immediato";
pertanto alla luce delle seguenti modifiche l'art.5 risulta
essere così formulato:

Art.5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate
dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici
riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe
di cui al precedente art.4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore
dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al
comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni,
riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili previa
modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica
deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in
cui la previsione di legge abbia carattere imperativo
immediato.

2) Dichiarare con separata votazione unanime il presente
atto immediatamente esecutivo.

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

F.to ANNAMARIA DE LUCA

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio

F.to

=====

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Di Sabatino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

D. MAZZAGATTI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to N. Gamarra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Prot. n.

827

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con inizio da oggi, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della Legge 142/90.

01 GIU. 1999

Notaresco li,

UFFICIO DI SEGRETERIA
(Albo Pretorio)

F.to F. MARZIANI

PROT. N. 1050

Esaminato senza rilievi nella seduta

del 07.06.99

Il Presidente

F.to Franchi

Il Segretario

F.to Sauli

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo e si rilascia ai sensi dell'art. 53 comma 4° Legge 142/90.

Notaresco li,

01 GIU. 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesca Marziani)



SECRETARIA COMUNALE

Art.1
Uggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Esso viene adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n.142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n.77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art.2
Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canoni raccolta e depurazione acque (in caso di gestione diretta);
- addizionale comunale Irpef (nel caso di applicazione da parte dell'Ente);

Art. 3
Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Qualora non venga adottato, relativamente a ciascun tributo, il relativo Regolamento, e comunque, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di leggi al momento vigenti.

Art. 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. Le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi devono essere adottate dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano state adottate entro il termine previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.6

Forme di Gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento, e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del D.Lgs.n.446 del 15 dicembre 1997:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli n.24, 25, 26 e 28 della legge n.142 dell'8 giugno 1990;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n.142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3 lettera e) della Legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il 4° grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione

1. Sono responsabili delle singole entrate, comprese quindi anche quelle tributarie, i Responsabili dei servizi designati con provvedimento del Sindaco, ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art.8

Attività di verifica e controllo

1. E'obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda al loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

2. I Responsabili delle entrate provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241 del 07/08/1990 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

4. Il funzionario responsabile del tributo deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati. Ovviamente, tutto ciò è subordinato alla determinazione da parte della giunta comunale dei criteri sulla base dei quali deve essere svolta l'attività del funzionario responsabile, criteri da individuare in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 9

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie dovrà svolgersi da parte del Comune o del Concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 10

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi o, nei maggiori termini previsti da leggi successive. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto dell'imposta o tassa, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. L'atto di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 11
Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471-472-473 del 23/12/97 sono graduate con apposito regolamento ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge. In assenza di Regolamento o di provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dal concessionario.

Art. 12
Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 può, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei seguenti casi:

- a) errore di persona;
- b) doppia imposizione;
- c) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
- d) errore sul presupposto dell'imposta;
- e) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni, precedentemente negati;
- f) esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso per motivi di ordine formale quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità

4. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

5. Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo il quale ne darà comunicazione all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

Art.13

Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie il funzionario responsabile del tributo può essere delegato a rappresentare il Comune, limitatamente al giudizio di primo grado e alle controversie di valore inferiore al L. 2 milioni.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.42 del D.Lgs.31/12/92 n.546.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i minimi di legge.

Art. 14
Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/01/1988 n. 43, il Sindaco può concedere, in caso di comprovate difficoltà economiche, sulle somme dovute a seguito di attività di accertamento, previa specifica domanda debitamente motivata e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- per importi inferiori ad 1 milione - nessuna rateazione;
- da 1 a 5 milioni - 4 rate trimestrali fino ad un massimo di 12 mesi;
- da 5 a 10 milioni - 8 rate trimestrali fino ad un massimo di 24 mesi;
- per importi superiori a 10 milioni - 10 rate trimestrali fino ad un massimo di 30 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento di due rate consecutive;
- applicazione degli interessi di rateazione in misura pari al tasso legale (per la tassa rifiuti gli interessi saranno applicati a partire dalla rata successiva alla quarta);
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 10,000,000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 15
Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento delle sanzioni tributarie amministrative.

2. In assenza di provvedimento si applicheranno le aliquote minime previste dai decreti legislative n. 471-472-473 del 18/12/1997.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile o dal Concessionario.

Art. 16
Forme di Riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi oppure, in alternativa, con le procedure previste con i Regolamenti delle singole entrate.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14/01/1910 n. 639.

3. I ruoli devono essere predisposti dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate sulla base della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in L. 20,000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme, comprensive di tributo, sanzioni, interessi ed altri accessori.

5. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa del Funzionario Responsabile.

**Art.17
Vigenza**

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

**Art.18
Formalità**

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17/04/1998 del Ministero delle Finanze.

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to ANNAMARIA DE LUCA

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to =====

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Di Sabatino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

N. CANDELORI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to N. Camarra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Prot. n. 473

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con inizio da oggi, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della Legge 142/90.

Notaresco li, 30 MAR. 1999

UFFICIO DI SEGRETERIA
(Albo Pretorio)

F.to F. MARZIANI

PROP. N. 5110

Esaminata senza rilievi nella seduta

del 07.06.99

Il Presidente

F.to Franchi

Il Segretario

F.to Lanti

La presente copia, formata da n. 18 fogli e n. 18 fasciate, è copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio ed è parte integrante e sostanziale della

delibera n. 07 del 26 MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesco Marziani)

30 MAR. 1999

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo e si rilascia ai sensi dell'art. 53 comma 4° Legge 142/90.

Notaresco li,

30 MAR. 1999 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesco Marziani)



COMUNE DI SAN MARINO
UFFICIO DI SEGRETERIA